

Giuseppina De Giudici

Il patronato regio nella dialettica dei poteri: la Sardegna sabauda (1720-1773)*

SOMMARIO: 1. Costruire la modernità: l'incontro-scontro dei poteri - 2. L'esercizio del diritto di patronato nella Sardegna di Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III - 3. Per attenuare la conflittualità: la *Concordia regia e apostolica* - 4. Il cancelliere regio e apostolico, un arbitro non imparziale

ABSTRACT: Royal patronage was a fundamental instrument of government in Eighteenth-century Sardinia. Its exercise was the basis of a complex relationship between the State and the local Church that was not limited to the right of nominating prelates and clerics to the Holy See: alongside the general supervision of ecclesiastical activities and the adoption of an inclusive logic, the frictionless exercise of the jurisdictional activity broadened the domain of secular power. This trend was greatly aided by the important *Concordia regia e apostolica*, originally between Aragon and the papal delegate, which in 1551 was extended to Sardinia.

KEYWORDS: Royal patronage; Jurisdictionalism; *Concordia regia e apostolica*

1. Costruire la modernità: l'incontro-scontro dei poteri

Ricostruire in breve le complesse dinamiche attraverso le quali si snodavano in concreto i rapporti tra potere temporale ed ecclesiastico durante i primi decenni del governo sabauda in Sardegna è tutt'altro che facile; è però possibile soffermarsi sugli aspetti principali di tale dialettica, tutti direttamente o indirettamente riconducibili al regio patronato. Il ruolo di patrono della Chiesa sarda, infatti, non comportava il solo diritto di presentazione dei prelati e dei nominandi ai benefici concistoriali, così come non attribuiva il solo, generico, diritto/dovere di vigilanza. Al contrario, tale titolo permetteva alla Casa regnante di ingerirsi profondamente nella vita della Chiesa locale¹, considerata come istituzione di fondamentale rilievo per l'amministrazione del regno. Ciò spiega perché dal diritto di presentazione discendesse una pioggia di prerogative notevoli esercitate dal sovrano in quanto "padrone e protettore" dell'istituzione

* Il presente saggio contiene, con il corredo delle note, il testo rivisitato della relazione tenuta in occasione del seminario *Una nueva mirada sobre el Patronato Regio. La Curia Romana y el gobierno de la Iglesia Ibero-Americana en la edad moderna*, organizzato da Benedetta Albani e Giovanni Pizzorusso (Frankfurt am Main, 15-16 dicembre 2016). Nel volume della collana "Global Perspectives on Legal History" del Max-Planck Institut che ospiterà le relazioni presentate al seminario, il testo apparirà in lingua spagnola.

¹ È quanto accadeva, ad esempio, ogni volta in cui le risorse derivanti dai benefici concistoriali venivano utilizzate per rinsaldare la fedeltà di ecclesiastici e laici o quando il sovrano interveniva ritoccando la geografia delle diocesi.

ecclesiastica². Come tale egli necessitava dell'adesione del clero all'azione plasmante del governo.

L'esercizio del diritto di patronato si collegava, così, sia all'adozione di logiche inclusive fondate per lo più sulla promozione sociale, sia a strategie per il controllo degli ecclesiastici, orchestrate dal viceré secondo le istruzioni provenienti da Torino e con l'ausilio della Reale Udienza. Il supremo tribunale dell'isola provvedeva, in particolare, alla presentazione delle terne per la copertura delle prelature e dei benefici concistoriali³ e alla concessione dell'*exequatur* in modo da evitare l'estensione all'isola di provvedimenti sgraditi della Santa Sede, ovvero l'ingresso di prelati muniti di atti di nomina non accompagnati dai documenti richiesti dal governo o di visitatori non ben accetti⁴. Naturalmente, il tribunale era poi anche - e anzi, specialmente - il supremo titolare della funzione giurisdizionale nell'isola.

In particolare, la Reale Udienza - formalmente presieduta dall'*alter ego*, ma sostanzialmente guidata dal principale giurista sabaudo in Sardegna, il reggente la Reale Cancelleria⁵ - era tenuta a occuparsi, oltre che della tutela di persone e beni, del recupero da parte dello Stato di spazi perduti, della difesa di quelli contesi e magari del loro allargamento tramite l'erosione dei privilegi vantati dagli ecclesiastici e da quanti godevano della loro protezione.

Uno stimolo a ricorrere alle vie giurisdizionali proveniva, infatti, dall'esigenza

² L'espressione è tratta dal manoscritto di G. Beltramo, *Delli usi del Regno di Sardegna circa le materie ecclesiastiche* (1728), l. I, cap. VI, p. 21 (in Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi AST), Sardegna, materie ecclesiastiche, cat. 9, m. 2), su cui v. *infra*. Nella raccolta la locuzione era utilizzata con una portata generale, sebbene figurasse nell'ambito della trattazione dedicata al diritto di nomina degli economisti per l'amministrazione degli spogli vacanti.

³ Sulla lunga procedura di selezione dei prelati che prendeva avvio con la redazione della lista dei nominandi (quasi sempre più dei tre astrattamente previsti), cfr. R. Turtas, *Note sui rapporti tra i vescovi di Alghero e il patronato regio*, in A. Mattone-P. Sanna (curr.), *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo)*, Atti del Convegno (Alghero, 30 ottobre-2 novembre 1985), Sassari 1994, p. 401 e ss. Sull'istituzione della Reale Udienza cfr. A. Mattone, *Il Regno di Sardegna e il Mediterraneo di Filippo II. Difesa del territorio e accentramento statale*, in "Studi Storici", 42/2 (2001), p. 319 e ss. Sulle ragioni della sua costituzione all'interno del generale disegno spagnolo cfr. T. Canet, *La creación de la Real Audiencia de Cerdeña (1562-1573): un periodo decisivo para el gobierno del reino y su integración en el sistema administrativo hispánico*, in J. Arrieta-X. Gilbert-J. Morales (curr.), *La diadema del Rey. Vizcaya, Navarra, Aragón y Cerdeña en la Monarquía de España (siglos XVI-XVIII)*, Bilbao 2017, pp. 623-657.

⁴ Su *exequatur* e *placet* cfr. A. Lupano, *Placet, exequatur, economato dei benefici vacanti. Tre volti del giurisdizionalismo sabaudo*, in D. Edigati-L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Ariccia 2015, p. 239 e ss. Sul ruolo nevralgico svolto dalla Reale Udienza nell'ambito ecclesiastico cfr. G. De Giudici, *Il governo ecclesiastico nella Sardegna sabauda*, Napoli 2007, in part. p. 94 e ss.

⁵ Sulla carica di reggente cfr. C. Ferrante, *Le attribuzioni giudiziarie del governo viceregio: il Reggente la Reale Cancelleria e la Reale Udienza*, in P. Merlin (cur.), *Governare un Regno. Viceré, apparati burocratici e società nella Sardegna del Settecento*, Atti del Convegno "I viceré e la Sardegna del Settecento" (Cagliari, 24-26 giugno 2004), Roma 2005, p. 442 e ss. e Eadem, *Il Reggente la Reale Cancelleria del Regnum Sardiniae da assessor a consultore nato (secc. XV-XVIII)*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Soveria Mannelli 2008, I, p. 1059 e ss.

di eliminare gli ostacoli al raggiungimento della “pubblica felicità” che imponeva la realizzazione delle condizioni idonee alla vita civile attraverso il ricorso all’alta funzione della “giustizia”, come affermava Ludovico Antonio Muratori⁶. Un ulteriore impulso proveniva, poi, dalla necessità di depotenziare le *enclaves* costituite nel territorio in maniera da puntare verso una tendenziale uniformazione delle condizioni soggettive dei *cives*. Quest’ultimo obiettivo, preteso dai canoni dell’Illuminismo, era stato fatto proprio dall’*entourage* sabaudo ed era interpretato dopo la metà del secolo dal ministro Giambattista Bogino⁷, il quale avrebbe messo in campo nuove energie programmatiche provenienti da una cultura dello Stato alimentata da affliti razionalizzatori e da ambizioni accentratrici. È ovvio allora che, davanti a una Chiesa che tendeva a estendere la propria competenza giurisdizionale su uomini e beni anche solo latamente riconducibili all’*Ecclesia* e a uno Stato dotatosi di un programma di governo di ampio respiro, era necessario preservare il dominio statale nell’ambito giurisdizionale.

Si cominciano allora a scorgere i molti fili che collegano il patronato regio all’applicazione dell’importante *Concordia regia e apostolica* estesa alla Sardegna nel 1551. Ma andiamo per gradi.

Innanzitutto, conviene considerare che la politica ecclesiastica concretamente attuata si svolgeva all’interno di uno scenario reso molto affollato dalla presenza di una gran quantità di attori - lo Stato, Roma e il clero di stanza nell’isola, giusto per semplificare il nostro discorso⁸-, tutti mossi da interessi non sempre o non necessariamente contrapposti.

Giova, inoltre, ricordare che la Chiesa si presentava come una sorta di Giano bifronte⁹: da un lato, era “universale e sovrana” se considerata “nell’esercizio

⁶ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità oggetto de’ buoni principi* (1749), in Idem, *Opere*, a cura di G. Falco-F. Forti, Milano-Napoli 1964, II, p. 1547, scriveva: “Di questa *giustizia* appunto e di chi l’amministri, c’è somma necessità in qualsivoglia repubblica, perché senza di lei, e senza di chi abbia autorità di esercitarla, il mondo [...] diverrebbe un bosco, un caos d’iniquità, di prepotenze, d’omicidi, di discordie. Se mancassero giudici che punissero i malfattori, che decidessero le controversie de’ beni fra i privati, pretenderebbe ognuno di farsi giustizia da sé, ed altro per lo più non commetterebbe che ingiustizie. [...] E dove questa giustizia è ben ministrata, mirabilmente essa influisce sulla felicità di un popolo”.

⁷ Sul ministro sabaudo e sul suo operato in Sardegna cfr. G. Quazza, *Bogino Giovanni Battista Lorenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d’ora in poi DBI), XI, Roma 1969, pp. 183-189 e G. Ricuperati, *Il Settecento*, in *Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna*, [Storia d’Italia diretta da G. Galasso], Torino 1994, p. 515 e ss. Sui rapporti tenuti dal ministro coi viceré dell’isola cfr. A. Girgenti, *Il ministro Bogino e i viceré: un rapporto complesso*, in P. Merlin (cur.), *Governare un Regno*, cit., pp. 231-275.

⁸ Il nostro campo di osservazione, infatti, meriterebbe di essere esteso alla considerazione dei legami imbastiti con gli altri ceti isolani e con gli ambienti romani, secondo quanto rileva in generale C. Fantappiè, *Giurisdizionalismo. Dalla classificazione dogmatica alla nozione storico-politica*, in D. Edigati-L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo*, cit., pp. 311-312, allorché mette in evidenza la policromia delle organizzazioni statali capaci di condividere il potere con numerose presenze intermedie, oltre che con ceti nobiliari e cittadini con i quali la Chiesa locale aveva a che fare.

⁹ Il tema, come è noto, è stato affrontato da P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982 e Idem, *Il “sovrano pontefice”*, in G. Chittolini-G. Miccoli

della [...] potestà sacramentale e di magistero”; dall’altro, si prestava a essere oggetto di un “complesso di diritti di intervento” da parte dello Stato¹⁰. Tale secondo livello, perfettamente calato al centro dell’indagine che si conduce, riguardava l’ambito territoriale in cui operava la Chiesa locale, alla quale si voleva conferire un’identità nazionale anche attraverso un progressivo isolamento da Roma. La dimensione curiale tendeva, infatti, a entrare in relazione con quella locale in molti modi.

È certo, poi, che le intrinseche connessioni tra gli ambiti considerati - temporale e religioso, da un lato, curiale e locale, dall’altro - complicano l’analisi sulla struttura delle relazioni tra Stato e Chiesa in età moderna, offuscandone spesso volte la comprensione, a meno che non si riporti la trama dell’intera dialettica tra poteri al complesso processo di formazione dello Stato, come è stato suggerito anche di recente¹¹. L’allargamento dell’orizzonte di senso aiuta, difatti, a comprendere sino in fondo perché la Chiesa si rifugiava spesso volte nella difesa di ciò che restava delle *libertates* e delle prerogative *in temporalibus* attraverso la giuridicizzazione dei rapporti col potere temporale¹².

L’inquadramento dei rapporti tra Stato e Chiesa in una dimensione tutt’altro che ristretta va poi di pari passo con una presa di distanza dai canoni del vecchio giurisdizionalismo, dogmaticamente fondato sul presupposto che la storia delle relazioni tra le due potestà debba essere ricondotta ad alcuni modelli dalle differenti coloriture e dalle variegate denominazioni¹³. Assai più immaginati che concretamente realizzati, questi tendono a sgretolarsi davanti alla considerazione della faticosa convivenza tra Stato e Chiesa sfociata in molti casi nelle negoziazioni - pensiamo ai concordati, ma non solo a questi - attraverso cui talvolta Roma cedeva spazi importanti e visibili anche per ragioni estranee ai rapporti col potere temporale, come accadeva, ad esempio, ogni volta in cui si piegava davanti a motivi legati alla *cura animarum* e ai bisogni della religiosità locale o quando si proponeva, più in generale, di evitare fratture religiose¹⁴.

Così le varie forme di negoziazione seguite al tracollo dell’“impalcatura

(curr.), *Storia d’Italia. Annali 9. La Chiesa e il potere politico. Dal Medioevo all’età moderna*, Torino 1986, pp. 197-216.

¹⁰ L’espressione è di P.G. Caron, *Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa. II. Dal concilio di Trento ai nostri giorni*, Milano 1985, p. 30.

¹¹ C. Fantappiè, *Giurisdizionalismo*, cit., in part. p. 310 e ss.

¹² Così P. Bellini, *Concordato ecclesiastico e realtà politica*, in Idem, *Saeculum christianum. sui modi di presenza della Chiesa nelle vicende politiche degli uomini*, Torino 1995, in part. 126-127. *Amplius* cfr. Idem, *La coscienza del principe. Prospettiva ideologica e realtà politica delle interposizioni prelatizie nella cosa pubblica*, Torino 2000, I-II, *passim*.

¹³ Per uno sguardo generale sull’affezione ai consueti paradigmi sui rapporti tra Stato e Chiesa cfr. C. Fantappiè, *Giurisdizionalismo*, cit., p. 305 e ss.

¹⁴ Era stata essenzialmente la necessità di provvedere alla copertura delle prelature vacanti nell’isola a indurre, ad esempio, Benedetto XIII a concedere a Vittorio Amedeo II l’indulto *Cum Nonnulli*, su cui v. nt. 19.

teologico-morale”¹⁵ che aveva retto i rapporti tra *potestates* nel medioevo erano spesso adottate per regolare le posizioni temporali e curiali, limitando le invasioni di campo. Col tempo, però, esse erano magari risultate utili per espandere i risultati raggiunti, piegandoli in direzione degli obiettivi statali, come era accaduto con l’applicazione della disciplina stabilita dalla *Concordia regia e apostolica*, secondo quanto si vedrà più avanti.

Quanto alla posizione del clero nazionale, è chiaro che essa va collocata all’interno di una rete di legami talora sbilanciati nella direzione del governo temporale, talaltra piegati e controllati meglio da Roma o proiettati in un contesto in cui si avvertiva maggiormente la forza viva dei legami imbastiti coi ceti isolani¹⁶. Così, in fin dei conti, sembra che le modalità di assorbimento degli ecclesiastici all’interno di canali gestiti più dallo Stato che dalla Chiesa o dai ceti locali dipendessero essenzialmente dalla capacità di consentire la realizzazione personale, secondo caratteristiche tipiche del reclutamento attuato dalla macchina statale d’*ancien régime*.

Ecco allora che si profilano davanti a noi interessanti interstizi sfruttati dallo Stato o dalla Chiesa per ingerirsi nella vita dell’isola; ed è ovvio che essi rientrino nelle dinamiche dell’incontro e dello scontro che collegano o separano nel nostro caso Torino, Roma e l’isola. Si tratta, peraltro, di interstizi che possono essere individuati anche *a contrario*, ossia osservando gli sforzi compiuti dal governo temporale per interrompere le principali vie di *communicatio* con Roma e da Roma¹⁷.

2. L’esercizio del diritto di patronato nella Sardegna di Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III

Nel maggio del 1728 Guglielmo Beltramo, Reggente la Reale Cancelleria a Cagliari dal 1724 al 1730¹⁸, terminava la stesura del *Delli usi del Regno di Sardegna circa le materie ecclesiastiche*. La raccolta, mai data alle stampe e tuttavia largamente circolante negli ambienti di governo per oltre un secolo, era stata commissionata da Vittorio Amedeo II dopo aver ottenuto il sofferto riconoscimento del titolo

¹⁵ P. Bellini, *Concordato ecclesiastico*, cit., p. 127.

¹⁶ Da qui nascerebbe l’esigenza della reciproca integrazione dei programmi, su cui cfr. *ivi*, p. 128.

¹⁷ Sotto tale profilo, ad esempio, entravano in gioco le norme previste in età sabauda per la consacrazione nell’isola dei nuovi prelati secondo la disciplina prevista per i territori *ultra montes*, e dunque con l’elusione delle norme sull’esame e sul giuramento dei neo eletti davanti al pontefice, e la sottoposizione all’*exequatur* delle patenti in ingresso e dei passaporti in uscita dall’isola. Su quest’ultimo punto è esemplificativo il contenuto del dispaccio viceregio del 20 ottobre 1735, in Archivio di Stato di Cagliari (d’ora in poi ASC), Segreteria di Stato, serie I, vol. 281, ff. 12v.-12r. Sulla procedura per le nomine *ultra montes* cfr. G. De Giudici, *Il governo ecclesiastico*, cit., p. 225 e ss.

¹⁸ Sul Beltramo e sulla sua raccolta cfr. *ivi*, *ad indicem* e G. De Giudici, *Beltramo Guglielmo*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta (dirr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* (d’ora in poi DBGI), Bologna 2013, II, pp. 213-214.

di patrono della Chiesa sarda¹⁹. Come successore in linea femminile e collaterale di Giacomo II d'Aragona, il re sabauda poteva finalmente beneficiare di un'ininterrotta linea di continuità con le concessioni accordate ai sovrani spagnoli a partire da quella fatta a Carlo V nel 1531, ribadita da Sisto V (1567) e Gregorio XIII (1586).

Certamente il buon esito delle trattative diplomatiche meritava di essere coronato col sapiente uso dei principali istituti del diritto ecclesiastico vigente nella vecchia *Ichnusa*: è a questo scopo che veniva in aiuto la preziosa *summa* del magistrato piemontese, redatta in lingua italiana e offerta in forma sistematizzata. In essa il diritto ecclesiastico, ricostruito in un'ottica marcatamente pratica, era configurato come 'prodotto storico' perfettamente calato nella peculiare dimensione del *jus patrium*. Ed era ovvio che esso proveniva dall'attività di normazione dei re e dei viceré succedutisi nel tempo²⁰, cui si aggiungevano le bolle pontificie estese all'isola, i negoziati stipulati con la Santa Sede o col clero locale, la pratica invalsa nella Reale Udienza e nel tribunale in cui operava come giudice monocratico il cancelliere regio e apostolico e, immancabilmente, l'*interpretatio* della principale dottrina regalista del Seicento²¹.

Non stupisce che la raccolta riservasse una posizione di rilievo al diritto di patronato, rappresentato come uno dei "principali dritti della Corona di Sardegna", eretto su "sodissimi fondamenti"²², ossia sulla fondazione e dotazione delle Chiese fatta dai vecchi re iberici. Si trattava di due dei tre titoli su cui il diritto canonico impiantava il giuspatronato che Giambattista De Luca, definiva 'di giustizia' per distinguerlo da quelli di 'grazia' e da quelli 'misti'²³.

C'è da considerare, infatti, che per quanto ci fosse spazio per ritenere che il diritto di nomina su arcivescovati e vescovati avesse carattere indultivo, dato che

¹⁹ Durante il primo lustro di governo Vittorio Amedeo II aveva, infatti, dovuto affrontare la questione dell'alta sovranità dell'isola rivendicata dalla Santa Sede, preliminarmente al riconoscimento del diritto di patronato. Finalmente nell'ottobre del 1726 il re sabauda otteneva l'indulto *Cum nonnulli*, messo poi in discussione dall'intransigente Clemente XII. Cfr. D. Filia, *La Sardegna cristiana. III. Dal 1720 alla pace del Laterano*, Sassari 1995, p. 15 e ss.; G. Symcox, *L'età di Vittorio Amedeo II*, in *Il Piemonte sabauda*, cit. p. 417 e G. De Giudici, *Il governo ecclesiastico*, cit., p. 7 e ss. Decisivo nella risoluzione della questione parrebbe essere stato l'apporto dell'abile ministro marchese Ferrero d'Ormea su cui cfr. R. Gaja, *Il marchese d'Ormea*, Milano 1988, in part. p. 142 e ss.

²⁰ Nella produzione normativa regia erano comprese anche le leggi pazionate, ossia i capitoli di Corte emanati dietro sollecitazione del Parlamento o di alcuni suoi bracci. Sul diritto patrio in Sardegna e sulle consolidazioni in età sabauda cfr. A. Mattone, *Leggi patrie" e consolidazione del diritto nella Sardegna sabauda (XVIII-XIX secolo)*, in I. Birocchi-A. Mattone (curr.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma 2006, pp. 507-538.

²¹ Sul cancelliere regio e apostolico cfr. *infra*.

²² Citazioni tratte dal manoscritto di G. Beltramo, *Delli usi del Regno di Sardegna*, cit., l. I, cap. V, p. 16.

²³ Cfr. G.B. De Luca, *Il Dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale* (1673), Firenze 1842, l. XIII, cap. I, p. 353. Sul patronato di grazia cfr. C. Hermann, *L'église d'Espagne sous le Patronage Royal (1576-1834). Essai d'ecclésiologie politique*, Madrid 1988, pp. 41-66.

derivava da una concessione apostolica²⁴, il magistrato piemontese si rifaceva agli atti di nomina compiuti dai sovrani iberici ben prima della concessione dell'indulto di Clemente VII e di cui si aveva notizia grazie al capillare lavoro di ricerca condotto negli archivi con l'obiettivo di rendere inattaccabile il diritto regio²⁵. D'altronde, il Beltramo sapeva quanto fosse utile mettere il diritto di patronato al riparo da possibili ripensamenti pontifici in merito alla concessione benedettina del 1726, rimessa effettivamente in discussione da Clemente XII, il quale avrebbe sottolineato l'eccessiva magnanimità del predecessore²⁶.

Il giurista piemontese, inoltre, era consapevole dell'importanza di far valere davanti agli ecclesiastici un titolo idoneo a rafforzare la posizione del sovrano, mostratosi debole durante tutto il primo lustro di governo per il mancato riconoscimento da parte di Roma della titolarità sull'isola e per la conseguente negazione del patronato regio. Non a caso, in quei primi anni gli ecclesiastici avevano mostrato un'accesa conflittualità, che, esplosa nella comminazione di pesanti censure contro i ministri regi, aveva comportato l'inevitabile coinvolgimento di Roma²⁷.

In tale frangente era apparso chiaro che per trasformare le forze centrifughe del clero in energie piegate ai disegni accentratori dello Stato, impliciti nell'imposizione del giuramento ricavato dall'estensione surrettizia delle disposizioni della *Nueva recopilación* spagnola del 1567 ai neo nominati²⁸, si

²⁴ Col breve *Dum illam fidei constantiam* del 1531 Carlo V aveva, infatti, ottenuto la conferma del diritto di patronato sui regni iberici e l'estensione a quelli di Sicilia e Sardegna (cfr. *ivi*, pp. 399-400, nt. 4). Sulla nomina da parte dei sovrani aragonesi e spagnoli prima della concessione dell'indulto cfr. M. Tangheroni, *Vescovi e nomine vescovili in Sardegna (1323-1355). Ricerche*, Pisa 1972, p. 41 e R. Turtas, *Erezione, traslazione e unione di diocesi in Sardegna durante il regno di Ferdinando II d'Aragona (1479-1516)*, in G. De Sandre Gasparini-A. Rigon-F.G. Trolese-G.M. Varanini (curr.), *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*, Atti del Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre 1987), Roma 1990, II, p. 717 e ss. Sul diritto di patronato nella Spagna di Filippo II cfr. I. Fernández Terricabras, *Felipe II y el clero secular. La aplicación del concilio de Trento*, Madrid 2000, p. 173 e ss.

²⁵ Esso era stato ordinato almeno dal 1723, come si desume dalla *Lettera di Sua Maestà delli 11 Maggio 1723*, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 1, p. 139. Grazie ai documenti ritrovati G. Beltramo, *Delli usi del Regno di Sardegna*, cit., I, cap. V, p. 19 poteva dar conto del compimento di diversi "atti di presentazione [...], avanti che sia stato concesso il Privilegio apostolico del Dritto del patronato reggio a Carlo V imperatore".

²⁶ V. *supra* nt. 19.

²⁷ Ci si riferisce specialmente al caso del vicario del capitolo di Oristano Pietro Marras, su cui cfr. P. Martini *Storia ecclesiastica di Sardegna*, Sala Bolognese 1975 [= 1839], III, l. X, p. 75 e ss., subentrato nel governo della diocesi dopo la morte del vescovo Francesco Masones Nin. Sul Marras cfr. anche *infra*.

²⁸ Teoricamente essa non era, infatti, applicabile alla Sardegna. Due erano i tipi di giuramento previsti dalla "legge della recopilazione": quello di fedeltà prestato dai vescovi feudatari e quello di "assicurazione" richiesto ai vescovi e agli arcivescovi per l'acquisto di una *jurisdictio* potenzialmente confliggente con i diritti, gli obblighi, i privilegi e le *libertates* delle comunità (cfr. G. De Giudici, *Il governo ecclesiastico*, cit., p. 222). I neo nominati erano tre piemontesi, gli arcivescovi di Cagliari e Sassari, Giuseppe Raulo Falletti e Costanzo Giordino, e il vescovo di Alghero Giovanni Battista Lomellini. Erano sardi i nuovi vescovi di Oristano (Antonio Nin), di Bosa (Nicolò Cani), di Ales (Salvatore Ruiu) e di Ampurias e Civita (Angelo Galcerino). Cfr. R. Turtas, *Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al Duemila*, Roma 1999, p. 459.

doveva, innanzitutto, inculcare il principio dell'imprescindibile ricorso al dialogo e alla composizione pacifica dei conflitti. Era quanto, peraltro, insegnava da tempo la dottrina regalista, la quale, mentre proteggeva l'unità del corpo politico dalle invadenze del clero, inclinava verso la ricerca di un'armonica convivenza tra *potestates*²⁹.

Era un obiettivo che in Sardegna si cercava di ottenere essenzialmente attraverso due vie: una informale, rimessa all'occhiuta vigilanza e alle più che insistenti sollecitazioni alla moderazione provenienti essenzialmente dal viceré e dai ministri sabaudi che operavano nell'isola³⁰. L'altra via era, invece, formale e coinvolgeva il soggetto istituzionalmente deputato alla risoluzione delle questioni relative alla competenza giurisdizionale, ossia il cancelliere regio e apostolico.

A questo punto conviene considerare che i più frequenti contrasti anche giurisdizionali tra Stato e Chiesa erano causati essenzialmente dal pleorico numero di chi riceveva protezione nel foro ecclesiastico, pur non godendo effettivamente dello *status* di chierico³¹ e da chi approfittava del diritto d'asilo³². Ciò spiega perché il ridimensionamento del numero degli esenti e la riduzione dei luoghi coperti dall'asilo ecclesiastico rappresentassero obiettivi notevoli e pazientemente coltivati da tempo anche a livello interno. La concessione degli importanti brevi *Pastoralis officii* (21 marzo 1759)³³ e *Paternae ac praecipuae charitatis affectus* (14 gennaio 1761)³⁴, emblematicamente riportati nel titolo primo della raccolta di *Editti, pregoni ed altri provvedimenti* (1775), composta da Pietro Sanna Lecca su richiesta di Bogino³⁵, era, infatti, stata preceduta e accompagnata da

²⁹ La posizione era stata espressa, ad esempio, da un promotore dell'armonia tra i fori come J. Castillo de Bobadilla, *Politica para corregedores* (1597), Amberes 1704, I, l. II, cap. XVII, p. 492 e ss., il quale utilizzava la metafora del sole e della luna per rappresentare in maniera complementare poteri e dignità appartenenti alla sfera temporale e a quella spirituale. In età sabauda, il principio del mantenimento di buoni rapporti con la Chiesa era continuamente collegato all'osservanza della disciplina della *Concordia*. Nel dispaccio regio del 7 aprile 1733 (in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 4, f. 32v.), ad esempio, si sottolineava l'importanza di osservare la stessa per allontanare "qualunque amarezza [...] fra le due Giurisdizioni, e conservare in tal modo e stabilmente la buona unione".

³⁰ Secondo tale ottica andavano, se possibile, accantonati i rimedi di natura politico-economica, su cui cfr. G. De Giudici, *Il governo ecclesiastico*, cit., p. 65 e ss.

³¹ Molti tonsurati e coniugati non rispettavano, infatti, i canoni previsti dalle norme tridentine *de reformatione*, sess. 23, cap. 6.

³² Sul rapporto tra la protezione offerta dal diritto d'asilo e la diffusa illegalità cfr. A. Era, *Tribunali ecclesiastici in Sardegna*, Sassari 1929, p. 162.

³³ Il breve apostolico era stato inoltrato ai prelati dell'isola direttamente dal viceré (cfr. ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 724, f. 31v. e ss.).

³⁴ Il breve apostolico *Paternae* di Clemente XIII era accompagnato dall'*Istruzione sopra diversi provvedimenti per governo delle Curie ecclesiastiche nel regno di Sardegna* (tali documenti sono consultabili anche in A. Mercati (cur.), *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili, I (1098-1914)*, s.l. [ma Città del Vaticano] 1954, pp. 459-467). La nuova disciplina fissava, tra l'altro, il numero massimo dei *varas* e dei chierici in via (12 per le curie arcivescovili, 8 per le curie vescovili, 2 per quelle vicariali).

³⁵ Sul giurista sardo, membro del torinese Supremo Consiglio di Sardegna dal 1760, cfr. G. De Giudici,

instancabili pressioni sul clero di stanza nell'isola anche col proposito di censire, e dunque di tenere sotto controllo, la cifra degli esenti dalla giurisdizione regia³⁶, come si desume dal fitto carteggio tenuto tra il viceré e i prelati e vicari capitolari dell'isola³⁷.

Tali azioni avevano dato subito buoni frutti, ma solo allorché si era trattato di intervenire sul numero dei familiari del Sant'Ufficio, di fatto abolito per la reiterata mancata nomina degli inquisitori³⁸. Assai più arduo, forse per l'assenza di vantaggi tangibili, come quello dell'assorbimento *pro parte* delle competenze inquisitoriali per i prelati, era stato ottenere un consistente calo numerico dei 'finti' chierici, incrementatosi vistosamente durante la grave crisi politico-economica che nella seconda metà del Seicento era seguita agli anni della grande peste (1652-54)³⁹.

Il mantenimento di un nutrito stuolo di esenti, infatti, permetteva di ottenere servizi nelle parrocchie e nelle diocesi e di avere l'appoggio di un tessuto sociale ampio; nello stesso tempo, esso sollecitava anche la speranza di qualche vantaggio economico⁴⁰. D'altronde, le norme tridentine avevano fatto dei vescovi "la piedra angular" del programma di riforma religiosa⁴¹.

Quanto al diritto di nomina dei prelati, c'è da rilevare che esso seguiva un doppio binario venutosi a creare dopo l'accoglimento della richiesta di riservare ai nativi dell'isola una parte delle prelature, oltre che di cariche civili, presentata in occasione del Parlamento Las Navas (1678), reiterata nel 1688, nel 1698 e

Sanna Lecca Pietro, in DBGI, II, p. 1789.

³⁶ Si veda, ad esempio, la *Relación de todos los exentos de la Jurisdicción Real, que hay en el Reyno de Serdeña extrahida de las listas originales hechas por los Ministros de Justicia de orden de Su Excelencia el Señor Baron de Saint Remy Virrey lugarteniente y Capital General de dicho Reyno*, in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 478.

³⁷ Dalla lettura dei documenti contenuti nei dieci volumi custoditi presso l'ASC, Segreteria di Stato, serie I, voll. 719-728, in cui è riportato in copia il carteggio tenuto tra il 1720 e il 1773 tra i viceré e i prelati dell'isola, si trae, difatti, notizia della costante attenzione e della continua pressione esercitata dall'*alter ego* su arcivescovi, vescovi e vicari capitolari.

³⁸ È quanto si ricava dal quadro relativo alla situazione degli ecclesiastici, riportato nelle istruzioni al viceré marchese di Castagnole del 30 ottobre 1731, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 3, p. 8 e ss. Tale riduzione numerica era, peraltro, agevolata da misure ulteriori, come quella di non conferire incarichi civili a chi era esente dalla giurisdizione statale, come si desume dal contenuto della *Lettera di Sua Maestà delli 4 Marzo 1723*, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 1, pp. 123-124. Sul marchese di Castagnole cfr. G. Olla Repetto, *Castagnole, Gerolamo Falletti marchese di*, in DBI, 21, Roma 1978, pp. 548-550. Sulla cessazione del tribunale del Sant'Ufficio in Sardegna cfr. in breve G. De Giudici, *Il governo ecclesiastico*, cit., p. 188 e ss.

³⁹ R. Turtas, *Storia della Chiesa*, cit., p. 427 e 474 e ss.

⁴⁰ Il vicario Marras (su cui v. *supra* nt. 27), ad esempio, pretendeva che i chierici in via contribuissero al pagamento del donativo assieme al braccio ecclesiastico (cfr. la *Lettera di S.M. delli 4 Marzo 1723*, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 1, pp. 125-126).

⁴¹ L'espressione è di I. Fernández Terricabras, *Felipe II y el clero secular*, cit., p. 181. Sulle difficoltà di attestare sia la qualità clericale sia il servizio prestato *in spiritualibus* cfr. T. de Azcona (de), *Reforma del episcopado y del clero de España en tiempo del los Reyes Católicos y del Carlos V (1475-1558)*, in J.L. González Novalín (cur.), *La Iglesia de España de los siglos XV y XVI*, [Historia de la Iglesia de España, dir. da R. García-Villoslada, III/1], Madrid 1980, p. 164.

finalmente nel 1723⁴². In forza di tali richieste, difatti, le più pingui e importanti sedi arcivescovili e vescovili - quelle di Cagliari, Sassari, Alghero e Oristano -, difficilmente erano concesse ai sardi.

Ai prelati forestieri, e in particolare all'arcivescovo di Cagliari a cui era assegnata la prelatura più ampia, più prestigiosa e più ricca dell'isola⁴³, oltre che certamente più vicina agli ambienti di governo, era affidato anche il compito di dare un indirizzo politico a tutto il clero⁴⁴.

Emblematico è il caso del primo arcivescovo sabaudo a Cagliari, il gesuita Giacomo Costanzo Falletti, il quale, ricevuto con molti onori⁴⁵, aveva operato nella capitale del Regno per oltre un ventennio a partire dal 1727, dove sarebbe stato raggiunto dal fratello Giacomo, viceré di Sardegna dal 1731 sino alla morte (1735). Decisamente fedele alla Casa regnante, Costanzo si era adoperato sin da subito per il contenimento del numero dei chierici tonsurati e coniugati⁴⁶ e per l'elevazione del livello culturale delle diocesi in maniera da permettere la diffusione dei canoni di una più genuina religiosità⁴⁷. Così nel 1730 aveva fatto tradurre in spagnolo la *Dottrina cristiana* del Bellarmino, già disponibile in sardo per la catechesi degli adulti. Poco tempo dopo il suo esempio era stato seguito dal Bertollinis - vescovo ad Alghero dal 1733 e arcivescovo a Sassari dal 1741 -, il quale, imposti gli esercizi spirituali al clero diocesano con un'ostinazione tale da dare l'impressione di aver imposto "una sorta di nuova gabella"⁴⁸, aveva fatto stampare in spagnolo il *Compendio della dottrina cristiana a norma del Catechismo romano* (1738).

I prelati sardi, invece, anche quando attinti tra gli appartenenti a famiglie

⁴² G. De Giudici, *Il governo ecclesiastico*, cit., p. 180 e ss. Quanto alla riserva delle prelature ai sardi, c'è da considerare che nel 1736 il viceré proponeva di conferirle solo agli ecclesiastici dell'isola che avessero corrisposto il donativo (cfr. il dispaccio viceregio del 20 febbraio 1736, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 281, ff. 77v.- 78r.).

⁴³ Nella prima età sabauda la diocesi di Cagliari comprendeva, infatti, ben 125 parrocchie contro le 87 di Oristano, le 43 di Ales, le 40 di Alghero, le 33 di Sassari, le 19 di Bosa e le 8 di Ampurias. Cfr. R. Turtas, *Storia della Chiesa*, cit., pp. 461-462.

⁴⁴ All'arcivescovo di Cagliari ci si era rivolti, ad esempio, nel 1733 per indurre a più miti consigli il prelati di Sassari (cfr. dispaccio regio dell'11 aprile 1733, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 4, f. 91v.).

⁴⁵ Si veda in proposito la *Relazione dell'entrata privata e solenne rispettivamente seguite nella città di Cagliari di Monsignor Illustrissimo Arcivescovo della medesima Don Paolo Costanzo Falletti negli giorni 27 maggio et 8 giugno 1727* [redatta dal giudice della Reale Udienza Carlo Maurizio De Trans], in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 435, s.n.

⁴⁶ Per scongiurare i fittizi ingressi nello stato clericale, egli avrebbe proposto alla Sacra Congregazione del Concilio di imporre la pronuncia dei voti assieme al rito della tonsura. D. Filia, *La Sardegna cristiana. III*, cit., p. 44. L'eccessivo numero dei tonsurati era lamentato anche nella lettera della Sacra Congregazione del 10 febbraio 1725 riportata in copia in G. Beltramo, *Delli usi del Regno di Sardegna*, cit., l. II, cap. 4, p. 105 e ss.

⁴⁷ Sugli effetti di una migliore formazione religiosa e spirituale del clero cfr. R. Turtas, *Storia della Chiesa*, cit., p. 494 e ss.

⁴⁸ Citazione riportata *ivi*, p. 495.

legate ai ranghi dell'amministrazione e della magistratura⁴⁹, parevano riluttanti ad assecondare le richieste di una progressiva e generale riduzione degli esenti. Inoltre, era più difficile ridurli al modello di clero promosso dalla Casa regnante. In più di un'occasione, infatti, essi avevano mostrato un pervicace attaccamento alle immunità ecclesiastiche, magari anche dietro la pressione dei vicari capitolari o dei capitoli⁵⁰. È quanto era accaduto nel caso del vescovo di Bosa, il domenicano Nicolò Cani, il quale dopo aver indetto nel 1729 un sinodo in cui proclamava la necessità che gli ecclesiastici rispettassero le norme imposte dai sacri canoni, si era poi mostrato sordo davanti alle insistenti richieste del governo, anche quando a chiedergli di uniformarsi alle prescrizioni viceregie era stato il nipote, avvocato patrimoniale presso la Reale Udienza⁵¹.

In fin dei conti, il reclutamento dei prelati attinti tra i forestieri, destinati alle sedi più ricche e prestigiose e allettati da ulteriori occasioni di miglioramento delle proprie condizioni, e i sardi, assai meno fortunati, finiva per portare a una tendenziale scomposizione tra un clero nel complesso ragionevolmente cedevole e portato in caso di frizioni a ricomporre i conflitti senza eccessivi clamori, come era accaduto in più di un'occasione con l'arcivescovo di Sassari, e un clero certamente meno facile da ridurre all'ordine.

Tale osservazione - che certamente meriterebbe di essere corroborata con studi estesi all'analisi del tessuto sociale di provenienza dei prelati, alla rete di alleanze e alle complessive carriere -, nasce dal sospetto che l'alto clero sardo, insofferente per le magre entrate e di fatto privato della possibilità di ottenere migliori sistemazioni, fosse portato a reagire risolutamente davanti al (preteso) mancato rispetto delle esenzioni personali o reali, o alla presunta violazione dei luoghi d'asilo e della procedura di estrazione dei rei dalle Chiese. A costoro

⁴⁹ Questo era il caso, ad esempio, di Angelo Galcerin, fratello di Giovanni Battista, reggente nel torinese Supremo Consiglio di Sardegna dal 1721, su cui cfr. C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, Torino 1881, II, p. 487.

⁵⁰ Quanto al vescovo di Bosa il re scriveva nel 1733 (dispaccio regio del 7 maggio, in *ivi*, serie I, vol. 4, f. 56v.): "osserviamo con spiacimento ch'anco il vescovo di Bosa abbia imitato il pernicioso esempio di quello d'Ales nell'irregolare suo procedimento contro gl'ufficiali di giustizia della villa di Cuglieri, onde ov'egli sulle vostre amichevoli monizioni non si risolva a cancellare, e rivocare l'operato, nel che non dubitiamo avrete ancora impiegate le insinuazioni del di lui nipote Avvocato fiscale patrimoniale Cani, che sappiamo avere tutt'il zelo per la conservazione della nostra autorità, e Giurisdizione, dovrassi senz'altro divenire alle solite lettere monitorie secondo il solito stile del Regno".

⁵¹ Esemplare è il dispaccio viceregio del 13 gennaio 1736 (in *ivi*, serie I, vol. 281, ff. 51v.-52v.). Qui si legge: "È già da qualche tempo ch'il Vescovo di Bosa aggravato dalli anni e da indisposizioni si trova colla testa vacillante [...] si lascia interamente regolare nelli affarj dal suo Vicario Generale, e da un suo confessore gesuita. E quantunque sia stato sin ora facile a rivocare li procedimenti irregolari fatti in diverse occasioni in materia di giurisdizione, non si tralascia di temere che possa talvolta a influsso di tali suoi Direttori eccitare qualche impegno principalmente in materia di Giurisdizione, dal quale non riesca di rimuoverlo. Più di tutti ne tenne suo nipote l'Avvocato Fiscale Patrimoniale Cani, col quale ne [h]o lungamente discorso che si è apperto meco che detto Vescovo aveva più volte dimostrato il suo genio di sradicarsi dal peso del Vescovato e di restituirsi in solitudine, e che perciò avrebbe desiderato o di aver un coadiutore o di rinunciare eziandio alla mitra, mediante una congrua pensione".

interessava, probabilmente, per lo più sollevare la propria voce per ottenere occasioni di ascesa o quantomeno più allettanti condizioni economiche. Tale supposizione, tra l'altro, sembra corroborata dalla constatazione della tenace resistenza alle imposizioni sul pagamento delle ingenti pensioni imposte dal sovrano sui benefici assegnati ai prelati⁵². Si trattava, peraltro, di somme che questi erano tenuti a sborsare persino quando i magri raccolti rendevano le loro entrate, ancorate a decime tenuissime, ancora più scarse.

3. Per attenuare la conflittualità: la *Concordia regia e apostolica*

Conclusa nel 1372 per ricomporre pacificamente i conflitti di competenza tra foro statale ed ecclesiastico in Aragona, la *Concordia regia e apostolica* era stata estesa nel 1551 alla Sardegna da Giulio III⁵³, il quale di fatto consegnava a Carlo V uno strumento per l'irrobustimento del potere temporale, che forse, però, trovava applicazione nell'isola già da qualche decennio⁵⁴. Evitare le “ruidosas competencias y encuentros [...] entre la jurisdicción eclesiastica y seglar”⁵⁵, aveva significato per Eleonora, moglie di Pietro il Cerimonioso, e per il delegato pontificio, il cardinale Bertrán de Comenges⁵⁶, affidarsi a un sistema incentrato sulla nomina di *duae personae communes*, una *pro parte domini regis* e l'altra *pro parte Ecclesiae*, tenute a pronunciarsi in buona fede e sotto giuramento. In via puramente eventuale, cioè ove i due arbitri non si fossero espressi nei tempi stabiliti, era previsto l'ingresso di un terzo uomo, nominato dagli stessi.

⁵² Sul “taglieggiamento” delle rendite vescovili cfr. R. Turtas, *Storia della Chiesa*, cit., p. 345 e in part. 357 e ss. La questione della nomina degli economi per l'amministrazione degli spogli dei benefici vacanti era, invece, spesso oggetto di conflitto con i capitoli delle Chiese.

⁵³ Il testo della *Concordia*, riportato anche da M. Cortiada, *Decisiones Cancellarij et Sacri Regij Senatus Cathaloniae*, Venetiis, 1727, I, d. IV, pp. 16-17, può essere agevolmente letto in A. Mercati (cur.), *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche*, cit., pp. 131-137. Giulio III, «canonista esperto e pratico degli affari della Curia», come considera G. Brunelli, *Giulio III*, in DBI, 57, Roma 2001, pp. 26-36, successe a Paolo III l'8 febbraio 1550. Politicamente preparato e alieno dall'estremismo antifrancese e antispagnolo, egli promuoveva una politica di equilibrio. Sulla *Concordia* e sul suo contenuto cfr. T. Canet Aparisi, *Conflictualidad jurisdiccional en la Valencia moderna. Instancias enfrentadas y vías de solución*, in “Studia Historica. Historia moderna”, 32 (2010), p. 349 e ss. Interessanti considerazioni anche in J.M. Marquès, *Tribunals peculiars eclesiàstico-civils de Catalunya: les contencions i el breu*, in *Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya*, Barcelona 1984, II, p. 383 e ss.

⁵⁴ Ciò spiegherebbe la presenza di tre sentenze in materia di contenzione pronunciate tra il 1491 e il 1527 presenti in ASC, Antico Archivio Regio, XIV, Cause di contenzione (1491-1759), AE, busta 77/1-3.

⁵⁵ L'espressione di Lázaro de Dou è riportata da P. Nolasco Vives y Cebriá, *Traducción al castellano de Los Usages y demás derechos de Cataluña*, Barcelona 1864, IV, p. 118.

⁵⁶ Le notizie biografiche sul prelado si traggono da R. de Cosnac, *Bertrand de Cosnac, cardinal, évêque de Comminges au XIVe siècle*, in “Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze”, 53 (1931), pp. 145-151. Sul contesto storico in cui operò il legato pontificio cfr. J. Kern, *Die Besetzung der aragonischen Bischofsstühle unter Peter IV, Johannes I, Martin I (1336-1410)*, in *Spanische Forschungen der Görresgesellschaft. 1. Reihe. Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens*, 32, Aschendorff 1988, pp. 177-178.

Paritario ed essenziale, tale protocollo, trovava un punto debole nell'affidamento della risoluzione dei casi all'iniziativa dei due arbitri, i quali non si attivavano, o non si attivavano sempre, probabilmente anche per non offrire pericolosi segni di sottomissione che avrebbero avuto pesanti ripercussioni sulle rispettive *jurisdictiones*.

Si apriva, così, il varco a interventi regi che avrebbero portato alla creazione del tribunale delle contenzioni all'interno del quale avrebbe operato il cancelliere regio e apostolico o de *competencias*. Persa l'originaria cornice pattizia - strumentalmente mantenuta in vita per esibire l'originale assenso pontificio⁵⁷ - l'istituto era stato studiato dalla dottrina che ne aveva fissato contorni e limiti. È quanto avevano fatto, tra gli altri, il giurista sardo Francesco Vico e i catalani Miguel Cortiada e Miguel Calderò, fortunati autori di *Decisiones* pubblicate a partire dagli anni Sessanta del Seicento, nelle quali il tema era trattato in chiave comparatistica⁵⁸.

Tutti erano consapevoli che l'*hodierna praxi* si era discostata di gran lunga dalla matrice originaria per via dell'emersione della figura del giudice delle contenzioni, delineatasi man mano in seguito alle riforme introdotte da Alfonso IV (1418), da Ferdinando II (1496) e dalla regina Germana (1510)⁵⁹, così che c'è da pensare che si fosse arrivati ad assimilare il terzo arbitro al giudice de *competencias* già prima del 1551⁶⁰. Nell'isola, poi, si sarebbero avuti diversi interventi normativi, alcuni dei quali richiesti nei Parlamenti.

Nel 1602, ad esempio, i tre Stamenti, i quali in quel particolare frangente avevano mostrato una compattezza che superava le solite divisioni cetuali,

⁵⁷ La violazione del contenuto della *Concordia* poteva, dunque, essere fatta passare come offesa a “una Legge, la quale essendo mista d'autorità Pontificia, e Reale” rendeva colpevoli “verso dell'una non meno che verso dell'altra” (la citazione è tratta dal dispaccio regio del 7 luglio del 1733, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 4, f. 79v.).

⁵⁸ Nel 1702 le *Decisiones* del Cortiada e del Tristany, erano state riconosciute ufficialmente come decisioni della suprema corte catalana (sul punto cfr. R. Gibert, *Historia general del derecho español*, Madrid 1975, p. 337). Per qualche notizia sul Calderò e sull'ex magistrato della Reale Udienza, Miguel Cortiada, cfr. *ini*, pp. 370-371 e V. Ferro Pomà, *Los juristas catalanes de los siglos XVI y XVII*, in J. Alvarado (cur.), *Historia de la literatura jurídica en la España del antiguo régimen*, Madrid-Barcelona 2000, I, pp. 161-162. Sul Vico cfr., invece, A. Nieddu, *Vico y Artea Francesco Angelo*, in DBGI, II, cit., p. 2044. Di rilievo è anche il contributo del valenzano de León, autore delle *Decisiones Sacrae Regiae Audientiae Valentiae* (1620-46), su cui cfr. N. Verdet Martínez, *Jurisdicción eclesiástica y poder real en la Valencia del s. XVII. La visión del jurista Francisco Jerónimo de León*, in “Glossae. European Journal of Legal History”, 14 (2017), pp. 942-975.

⁵⁹ Le disposizioni sono riportate in F. Vico, *Leyes y pragmáticas reales*, Sasser 1781, II, tit. LI, pp. 316-321. Era stato investito della risoluzione delle liti innanzitutto il cancelliere del supremo tribunale prima per le sole ipotesi di *dubium de dubio*, ossia quando si pretendeva che la soluzione fosse evidente e notoria, a patto che questi fosse presente sul luogo, poi per tutti i casi.

⁶⁰ Nel regno di Valenza la prima nomina del cancelliere risalirebbe al 1533, come segnalano T. Canet Aparisi, *Conflictualidad jurisdiccional*, cit., p. 351 e N. Verdet Martínez, *Jurisdicción eclesiástica y poder real*, cit., p. 944. Per quanto attiene alla Sardegna, in ogni caso, nel 1571 Pio V riconosceva i vantaggi offerti dalla sollecita risoluzione dei conflitti di competenza tra i due fori e denunciava la presenza del «cancellarius ecclesiasticus nominatus per regem aragonum pro tempore». Cfr. A. Era, *Tribunali ecclesiastici*, cit., pp. 134-136.

chiedevano che al cancelliere fosse attribuito uno stipendio e assegnato un “archiu y lloch per poder tener processos y escritures [...] sempre espargides”⁶¹. In quell’occasione, inoltre, essi si mostravano sensibili alla difesa di un’istituzione che svolgeva un importante ruolo pacificatore a favore dei «Tribunals [...] axi Ecclesiastichs, com Reals, y de Barons»⁶².

Durante i lavori del Parlamento Las Navas (1678) i tre bracci, consapevoli che tra le «mes necessaries coses ques devhen conservar, y mantenir en lo [...] Regne» ci fosse la *Concordia regia e apostolica* di cui si sperimentava «cada dia la utilitat»⁶³ con effetti che superavano ancora una volta le relazioni Stato-Chiesa locale, chiedevano, però, che si determinasse con precisione il luogo nel quale si sarebbero dovute tenere le riunioni tra i primi due arbitri. L’istanza, sollevata in un momento assai difficile per la vita dell’isola anche per la recente uccisione del viceré Camarassa (1668)⁶⁴, forse rappresentava l’ultimo tentativo di ripristinare la conformità della *Concordia* al dettato originario. Si trattava, comunque, di una richiesta che sarebbe rimasta inascoltata⁶⁵.

Al sovrano conveniva mantenere, ed anzi istituzionalizzare, il ricorso al cancelliere, nominato di norma tra gli ecclesiastici dell’isola laureati *in utroque jure* e collocato in una posizione strettamente contigua all’ambiente di governo⁶⁶. A tale proposito giocava un ruolo importante l’obbligo di residenza a Cagliari dove operavano, oltre al viceré e al reggente, anche i magistrati della Reale Udienza⁶⁷, che ne costituivano i “consulenti nati”, come spesso si legge nei documenti dell’epoca, tenuti a offrire assistenza gratuita ai cancellieri e a firmarne le sentenze perfino ove fossero stati di parere discordante⁶⁸.

⁶¹ La richiesta di retribuzione annua era allora rimasta inevasa, al cancelliere era però stato assegnato un *lloch* nell’archivio della luogotenenza. Per la risposta cfr. G. Dexart, *Capitula sive Acta Curiarum Regni Sardiniae*, II, Calari s.a., l. V, tit. V, cap. XI, pp. 442-444, da cui è tratta la citazione riportata nel testo.

⁶² *Ivi*, pp. 442-443.

⁶³ *Ivi*, p. 442.

⁶⁴ Gli scontri col clero si erano intensificati come dimostrerebbero la maggiore attività del Cancelliere e la densa produzione di *cartas reale accordada*. Esse sarebbero state raccolte nella collezione dal titolo *Libro primero [y segundo] de las Carta reales acordadas en materias ecclesiasticas entresecadas* (in Biblioteca Universitaria di Cagliari, fondo Baille, S.P.6.23), redatta nel 1727 da Pietro Diego Cocco de Haro, cancelliere regio e apostolico, su cui v. *infra*.

⁶⁵ Lo attestava P.B. Boggio nella *Memoria istruttiva che lascia l’avvocato fiscale al suo successore* (1736), in ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 1739, in cui spiegava che la nomina degli arbitri era puramente formale, dal momento che costoro non si incontravano mai. Sul Boggio, autore tra l’altro, delle integrazioni all’opera compiute tra il 1729 e il 1738, cfr. E. Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino 1983, p. 165.

⁶⁶ Si veda l’elenco riportato da A. Era, *Tribunali ecclesiastici*, cit., p. 211 e ss.

⁶⁷ La residenza del cancelliere doveva essere fissata nella capitale del Regno, come disponeva la carta reale del 10 aprile 1650, in P.D. Cocco de Haro, *Libro primero [y segundo] de las cartas*, cit., I, f. 44v. e ss. Tale provvedimento fu emanato dopo che il cancelliere Domenico Manunta, fratello del vescovo d’Ales, pretendendo di non risiedere a Cagliari, aveva presentato ricorso alla Sacra Congregazione, secondo quanto affermato da G. Beltramo, *Delli usi del Regno di Sardegna*, cit., I, cap. XII, p. 54.

⁶⁸ Sul vincolo determinato dalla necessità di nominare come consultori i giudici della Reale Udienza cfr. anche i *Riflessi del Conte di Tonengo sull’impiego di giudice delle contenzioni e sulle regole che deve questi osservare*

Certo, mancava la garanzia della prevalenza del parere dei consulenti sulla posizione espressa dal giudice *de competencias*.

Si trattava di un profilo che aveva suscitato nel 1673 le preoccupazioni nel viceré Fajardo de Zúñiga, recentemente investito del governo della Sardegna⁶⁹. Considerato l'alto numero degli esenti dalla giurisdizione secolare - come sempre per lo più chierici coniugati e tonsurati privi dei requisiti richiesti dai canoni tridentini -, egli sottolineava l'importanza del supporto del cancelliere per raggiungere gli autori dei delitti più frequenti e in generale per difendere le regalie e la giurisdizione regia. Per tale ragione egli suggeriva al re l'attribuzione ai magistrati della Reale Udienza di un voto vincolante, conformemente a quanto avveniva, a suo dire, a Valenza. La proposta, però, sarebbe stata accantonata, forse perché le relazioni col governo costituivano, sotto un profilo sostanziale, la cornice entro la quale il giudice delle contenzioni era destinato a muoversi.

Eluso di fatto il rischio di sentenze lesive degli interessi secolari, ad allontanare la possibilità che decisioni assunte in altri tempi potessero avere ripercussioni negative sull'attività del giudice aveva provveduto la dottrina secentesca, sostenendo che le *decisiones* già pronunciate non costituissero giurisprudenza⁷⁰. Inoltre, trattandosi di provvedimenti emessi da un organo privo di *superiores* non era ammesso appello, sebbene fosse possibile formulare nuove istanze.

Nel complesso, lo svincolamento dall'obbligo della motivazione, la possibilità di decidere le cause *secundum Deum et suam* [del giudice] *conscientiam*, per quanto a questo proposito Miguel Cortiada avesse avvertito che con tale espressione si alludeva all'arbitrio *boni viri legibus conforme*⁷¹, l'inappellabilità delle sentenze, l'impossibilità di ricusare il giudice e la revocabilità *ad libitum* dell'incarico conferito, rendevano l'istituto assai efficace nella difesa degli interessi statali. A ben vedere, il ruolo svolto dal giudice delle competenze tendeva a coincidere con quello dei magistrati supremi che si pronunciavano in nome e per conto del sovrano, come si confaceva del resto a chi si occupava di questioni relative alla

nel giudicare le controversie tra le due Podestà, con una memoria del Reggente Arnaud relativa (18 luglio 1764), in AST, Sardegna, materie ecclesiastiche, cat. 12, m. 8, n. 161. Ciò, d'altronde corrispondeva con quanto imposto da Carlo II nel 1690 (la disposizione è riportata da P.D. Cocco de Haro, *Libro primero [y segundo] de las cartas*, cit., II, carta XXXIX, f. 237v.). Sulla consulenza offerta dai magistrati della *Audiencia* valenziana cfr. N. Verdet Martínez, *Jurisdicción eclesiástica y poder real*, cit., *passim*, ma in part. pp. 944-945.

⁶⁹ Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona (d'ora in poi ACA), Consejo de Aragón, Legajos, 1146, documento del 4 ottobre 1673, s. n.

⁷⁰ Secondo F. Vico, *Leyes y pragmáticas reales*, cit., I, tit. VII, cap. VII, n. 30, p. 89, esse andavano, infatti, considerate "non pro lege sed pro stylo". Nella disposizione regia del 4 maggio 1642 (in ACA, Consejo de Sardegna, legajos 1147, riportata in copia all'interno di un documento del Viceré Fabrizio Doria del 21 aprile 1643) si disponeva che i chierici coniugati non potessero godere del privilegio del foro in materia criminale, nonostante quanto eventualmente deciso dai cancellieri regi e apostolici.

⁷¹ M. Cortiada, *Decisiones Cancellarii et Sacri Regii Senatus Cathaloniae*, Venetiis 1727, I, d. XXIV, p. 202.

giurisdizione regia. A tale proposito Cortiada considerava che il cancelliere aveva rimpiazzato il re nelle decisioni sui conflitti di giurisdizione⁷², il che non si discostava molto da quanto affermato nel 1727 da Pietro Diego Cocco de Haro, apprezzato giudice delle contenzioni dell'età sabauda, che arrivava ad assimilare il cancelliere agli ufficiali regi. Se ne deduce che ben difficilmente residuasse spazio per l'applicazione del principio - enunciato dalla dottrina, ma con tutta probabilità mai applicato -, del *favor Ecclesiae*, cui ci si sarebbe dovuti ispirare in caso di dubbio sulla competenza tra giudici temporali o ecclesiastici ordinari⁷³.

4. Il cancelliere regio e apostolico, un arbitro non imparziale

La disciplina della *Concordia*, debitamente rivisitata, si era, dunque, trasformata in uno strumento irrinunciabile per ridimensionare la forza conflittuale del clero sul fronte della competenza giurisdizionale. Si comprende allora perché il giudice delle contenzioni avesse visto ampliarsi nel tempo il proprio ventaglio di competenze e perché in età sabauda si fosse pensato di elevare tale procedura a schema-tipo per la risoluzione di un ampio pacchetto di controversie con la Chiesa⁷⁴. Ciò era avvenuto nonostante l'apparente sbilanciamento a favore della Chiesa: a giudicare le istanze promosse da ecclesiastici (prevalentemente) *naturals* era, infatti, un ecclesiastico *natural*⁷⁵.

La delicatezza del ruolo affidato a costui è evidente; altrettanto evidente è che si dovesse procedere con particolare oculatezza al reclutamento di chi doveva occupare un posto di così alto rilievo. Ciò spiega perché in età sabauda si fosse presto fatto ricorso ai meccanismi offerti dal regio patronato per conquistare e ripagare la fedeltà del giudice *de competencias* mediante l'assegnazione di una delle prelature riservata ai sardi⁷⁶. Vi era poi un ulteriore vantaggio. Così facendo, il

⁷² *Ivi*, III, p. 10.

⁷³ Era possibile ricorrere alla disciplina fissata a partire dalla *Concordia*, infatti, solo nel caso di conflitti sfociati tra giudici secolari o ecclesiastici che fossero di pari grado e vantassero una competenza giurisdizionale piena.

⁷⁴ Con la restituzione delle competenze inquisitoriali ai vescovi dell'isola, il cancelliere aveva conquistato un'ulteriore fetta giurisdizionale: quella concernente i conflitti di competenza tra giudici laici e Sant'Ufficio, prima regolati dai concordati stipulati tra il governo temporale e le autorità ecclesiastiche. Inoltre, vi era stata un'altra variazione: mentre prima il ricorso a costui produceva effetti sospensivi sulla causa principale, col tempo il giudice *de quo* aveva guadagnato anche modesti poteri di valutazione di merito sulla causa principale. L'arbitro era, infine, divenuto anche giudice per la regolarità delle estrazioni dei rifugiati dalle chiese e per la validità di quelle armi formidabili per durezza ed estensione, costituite dalle censure ecclesiastiche.

⁷⁵ È per questo che R. Palmarocchi, *Sardegna sabauda. I. Il Regno di Vittorio Amedeo II*, Cagliari 1936, p. 126, ritiene che la nomina di cancellieri attinti tra gli ecclesiastici esprimesse la "debolezza del governo".

⁷⁶ Intanto al cancelliere era stato riconosciuto sin dal 1699 lo stipendio di 100 scudi annui in aggiunta alle sportule per le cause decise. Come si è già rilevato, in età sabauda si tendeva a ritenere che la fedeltà alla casa regnante potesse essere maggiormente garantita dalla presenza di legami familiari con uomini impegnati nei ruoli del governo e dell'amministrazione della giustizia. Nel dispaccio viceregio del 30 maggio 1736 (in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 281, ff. 115r.-115v.), ad esempio, si

governo poteva dotarsi man mano di un nuovo apparato di vescovi locali, formati lavorando a stretto gomito col viceré e coi magistrati regi.

Non è un caso, difatti, che tutti i cancellieri nominati tra il 1730 e il 1801, cioè a partire dal successore di Pietro Diego Cocco de Haro, il quale forse spirò prima di vedersi conferita una mitra⁷⁷, avessero ottenuto l'assegnazione di un vescovato appena dimessi i panni del giudice delle contenzioni⁷⁸. La strategia, che significativamente aveva avuto almeno un precedente nella seconda metà del Seicento⁷⁹, aveva portato talvolta perfino alla sovrapposizione del doppio ruolo di prelado e di giudice delle competenze, come era avvenuto nel caso del vescovo neo nominato Giuseppe Antonio Carcassona, il quale nella sentenza emessa il 28 novembre 1736 si fregiava del titolo di “episcopus et cancellarius”⁸⁰.

C'è da rilevare, tuttavia, che la strategia enunciata sembra essersi affinata in seguito alla vicenda che aveva riguardato il Chirronis, cancelliere regio e apostolico sospeso dall'incarico nel 1721 dopo aver pronunciato una sentenza sgradita allo Stato⁸¹, prima revocata, poi congelata attraverso il ricorso a proroghe reiterate in modo da sospendere il giudizio in attesa che si raffreddassero gli animi o venissero a mancare le ragioni del conflitto⁸².

proponeva la nomina di Cadello, in quanto “legato al Governo con l'averne un fratello e un cugino impiegati al servizio” del re; il primo era vice intendente generale, il secondo giudice della Reale Udienza.

⁷⁷ Egli infatti morì il 14 luglio 1730 (A. Era, *Tribunali ecclesiastici*, cit., p. 217).

⁷⁸ Ad Antonio Giuseppe Carcassona, giudice dal 1730 al 1736, fu assegnato il vescovato di Ales; a Salvatore Angelo Cadello, giudice dal 1736 al 1741, quello di Ampurias; a Giovanni Antonio Borro, giudice dal 1741 al 1763, quello di Bosa e a Michele Antonio Aymerich, giudice dal 1764 al 1788, quello di Ales. Tale tendenza si sarebbe mantenuta ancora per qualche decennio (*ivi*, p. 217 e ss.).

⁷⁹ Il Cancelliere Salvatore Schirru (Esquirro) dopo essere stato riammesso alla carica aveva ottenuto nel 1677 la mitra di Bosa (cfr. R. Turtas, *Storia della Chiesa*, cit., p. 869). Sul caso che aveva riguardato Schirru cfr. la nt. n. 81.

⁸⁰ La sentenza si trova in ASC, Antico Archivio Regio, AE, busta 78/41. Sul Carcassona, rettore dell'Università di Cagliari dal 1721 al 1727, cfr. R. Turtas, *Storia della Chiesa*, cit., p. 327, nt. 168.

⁸¹ Nella sentenza il Chirronis riconosceva la competenza del foro ecclesiastico sull'esenzione dal pagamento della gabella sul vino per i laici che commerciavano la merce acquistata da ecclesiastici. Sulla proroga della 'contenzione' che lo aveva coinvolto cfr. gli *Articoli di Lettera di S.M. delli 11 Maggio 1723*, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 1, p. 143. Altro caso di sospensione del cancelliere era stato, negli anni Sessanta del Seicento, quello di Salvatore Schirru. Sospeso nel novembre del 1664 era poi stato reintegrato nell'incarico nel 1667 (A. Era, *Tribunali ecclesiastici*, cit., p. 214). Sul suo caso cfr. i documenti in ACA, Consejo de Aragón, Legajos, 1146.

⁸² Cfr. la *Lettera del re al Saint Remy dell'11 febbraio 1722*, in ASC, Segreteria di Stato, serie I, vol. 1, p. 158 e ss. Acquisito il parere del Supremo Consiglio di Stato sulla sentenza proferita dal giudice delle competenze il re dava le seguenti istruzioni: “siccome ci avete avvisati che con la vostra delli 3 ottobre che si era messo in pratica lo spediente di domandare la nullità, e che in seguito all'accettazione, che è stata fatta si doveva riassumere la contenzione per via di rivisione, così vogliamo che fatto chiamare esso Giudice, gli notificiate la sorpresa che ha cagionato in noi una tal sentenza onninamente contraria alla ragione, con dirli che attese le conseguenze e il pregiudizio che la medesima poteva produrre avremmo prese convenienti risoluzioni in di lui riguardo, se non fosse che dovendosi l'istessa contenzione nuovamente agitare per via di nullità di detta sentenza abbiamo luogo di sperare

D'altronde, la dottrina da tempo sosteneva che il giudice *de competencias* potesse "sententias a se [...] revocare et in melius commutare"⁸³, come affermava con sicurezza Francesco Vico, la cui opera era stata messa all'Indice con decreto del 1650⁸⁴.

C'è da dire, però, che i difficili rapporti col clero durante i primi anni Venti, dovuti e in parte fomentati dalla disobbedienza del Sellent, prima ausiliare poi vescovo effettivo a Cagliari dopo la morte nel 1722 del mite arcivescovo Bernardo Cariñena⁸⁵, erano serviti anche per mettere alla prova le capacità e specialmente la fedeltà di chi si era fatto paladino delle ragioni temporali. Questo è il caso di Pietro Diego Cocco de Haro, autore dell'opera *Jus regium super nominatione oeconomi* (1726) in cui difendeva apertamente il diritto di nomina dell'economo degli spogli vacanti da parte del sovrano, contestato da Pietro Marras⁸⁶. Chiamato con tutta probabilità come cancelliere *ad interim* dopo la sospensione di Chironis⁸⁷, Cocco de Haro, attaccato da una parte degli ecclesiastici sardi, aveva trovato rifugio a Roma, poi era tornato nell'isola per assumere l'incarico di cancelliere per tre anni a partire dal 1727⁸⁸, ottenendo come di consueto un beneficio per 'diritto di risulta'⁸⁹. In quello stesso anno egli aveva realizzato una raccolta contenente circa centocinquanta *cartas reales accordadas en materias ecclesiasticas* ampiamente utilizzata dai giuristi sabaudi a cominciare dal Beltramo⁹⁰, il quale ne avrebbe fatto largo uso nella sua opera.

che consultandosi meglio riparerà alla medesima".

⁸³ F. Vico, *Leyes y pragmáticas reales*, cit., I, tit. VII, cap. VII, n. 30, p. 89.

⁸⁴ D. Filia, *La Sardegna cristiana. III*, cit., p. 299.

⁸⁵ Sul Sellent cfr. *ivi*, p. 29 e ss.

⁸⁶ G. De Giudici, *Il governo ecclesiastico*, cit., p. 102. In quell'occasione il Marras, su cui v. la nt. 27 e la nt. 40, aveva scomunicato anche il giudice della Reale Udienza Francesco Melonda per aver violato l'immunità personale e locale. Il Melonda sarebbe poi stato chiamato a far parte del Supremo Consiglio di Sardegna e del corpo docente dell'Ateneo piemontese riformato. Cfr. A. Lupano, *Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il De regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino 2001, *ad indicem*.

⁸⁷ Si vedano le sentenze del 16 dicembre 1721, del 20 febbraio 1722 e del 2 marzo 1722, in ASC, Antico Archivio Regio, Cause di contenzione, AE, 78/41. In tutte il Cocco si fregiava del titolo di *cancellarius*.

⁸⁸ D. Filia, *La Sardegna cristiana. III*, cit., pp. 32-33. La patente di nomina del Cocco de Haro, in copia in ASC, Antico Archivio Regio, H 57, busta 27, ff. 10r.-11r., è dell'8 maggio 1727, come segnalato da F. Loddo Canepa (cur.), *Dispacci di corte, ministeriali e viceregi concernenti gli affari politici, giuridici ed ecclesiastici del Regno di Sardegna*, Roma 1924, p. 21, nt. 18. Erroneamente A. Era, *Tribunali ecclesiastici*, cit., p. 217, indica come data di inizio della sua attività il 1721.

⁸⁹ Il sovrano aveva, infatti, il diritto di presentare il candidato per i benefici rimasti vacanti in seguito alla promozione del precedente titolare di un beneficio di regio patronato (si trattava del *diritto di risulta*, estensibile anche alla *risulta della risulta*). Cfr. R. Turtas, *Storia della Chiesa*, cit., pp. 345-346.

⁹⁰ La maggior parte delle carte reali risale alla seconda metà del Seicento, cioè al periodo in cui le difficili condizioni dell'isola avevano permesso al clero di irrobustirsi, allargando enormemente la cifra degli esenti. Una sola carta risale all'età sabauda (è del 1739) ed è stata evidentemente aggiunta successivamente. L'opera del Cocco de Haro ebbe una qualche circolazione, come si desumerebbe dal rinvenimento di più copie della stessa. Cfr. G. De Giudici, *Il governo ecclesiastico*, cit., pp. 101-102.

La collezione di Cocco de Haro - “molto tenace dell’immunità ecclesiastica”, come si legge nello dallo *Stato degli ecclesiastici più degni per la loro dottrina, probità, e pietà de’ vescovati. Inviato alla corte col dispaccio delli 20 giugno 1723*⁹¹- segnava un momento cruciale. Era, infatti, la prima volta che un giudice delle competenze si preoccupava di mettere insieme le disposizioni provenienti dai sovrani spagnoli pronunciatisi tra il 1592 e il 1699 per risolvere questioni pratiche o per sciogliere i dubbi sollevati dalle curie regie ed ecclesiastiche o dal Supremo Consiglio d’Aragona⁹². Per questa ragione egli si mostrava orgoglioso di offrire all’*entourage* sabauda e ai futuri cancellieri una collezione di carte reali “utiles y necessarias”, che aveva attinto dall’Archivio della *Lugarthenentia General*. Naturalmente si trattava di provvedimenti di provenienza unilaterale, in quanto privi dell’approvazione pontificia⁹³. D’altronde, egli era perfettamente consapevole della delicatezza del ruolo assegnato a chi operava nel tribunale istituito in applicazione della *Concordia*, stesa “entre el Rey, y el Papa ò por mejor dezir entre el Rey, y Clero de su Reyno con aprobaçion Pontificia”⁹⁴.

A questo punto, conviene riflettere sulla complessiva attività svolta da Cocco de Haro in qualità di cancelliere⁹⁵.

Salutato dal Martini come “dottissimo conoscitore d’ambi diritti” e come “uno degli ecclesiastici più devoti alla [...] signoria”⁹⁶, grazie al quale era stato possibile condurre un’efficace politica ecclesiastica di contenimento del clero, non sembra, tuttavia, che egli abbia dato un contributo concreto come *giudice de competencias*. Non pare, difatti, che abbia avuto occasione di pronunciarsi durante il triennio in cui rivestì quella carica. Tale constatazione porta a pensare che allora la presenza del giudice delle contenzioni - certamente importante in base a quanto già rilevato - fosse destinata prevalentemente a frenare all’origine le pretese degli ecclesiastici, inducendoli a prendere atto dell’esistenza di un protocollo per la regolamentazione dei conflitti con l’effetto di determinare i confini entro i quali doveva essere contenuta l’azione della Chiesa *in temporalibus*. Così, in fin dei conti sembra di poter dire che il cancelliere finisse per pronunciarsi solo sulle cause che non si era riusciti a contenere attraverso le pressioni esercitate dal viceré, dai magistrati e dai funzionari regi, oltre che dai prelati più fedeli alla Casa regnante.

D’altronde, la presenza di un modesto numero di sentenze pronunciate dai cancellieri - sono solo alcune decine per un arco temporale compreso tra il 1551 e il 1759, per quanto si debba supporre l’incompletezza della serie dei fascicoli almeno sino a quando, all’inizio del Seicento, non si era ottenuto uno spazio

⁹¹ In ASC, Segreteria di Stato, serie II, vol. 435.

⁹² P.D. Cocco de Haro, *Libro primero [y segundo] de las cartas*, cit., *Al lector*, f. 1r.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ La citazione è tratta *ibidem*.

⁹⁵ Le sentenze sono portate nei registri custoditi, in ASC, Antico Archivio Regio, XIV, Cause di contenzione (1491-1759), AE 1-41, buste 77-78.

⁹⁶ P. Martini, *Biografia sarda*, Cagliari 1838, III, p. 56.

deputato alla conservazione dei documenti⁹⁷-, parrebbe avvalorare l'idea abbozzata. C'è da considerare, inoltre, che l'attività del cancelliere, piuttosto contenuta tra il 1551 e il 1648, avrebbe registrato un notevole incremento nella seconda metà del Seicento. Tale dato, se confermato, sarebbe da mettere in relazione coi difficili anni che avevano preso avvio con la grande peste, causa di un notevole calo demografico, di un generale impoverimento e di una forte instabilità politica⁹⁸. In tale frangente, peraltro, la Chiesa aveva assunto una posizione nevralgica in opposizione al governo spagnolo⁹⁹. Tra il 1700 e la presa di possesso sabauda, poi, l'attività del cancelliere parrebbe essersi ulteriormente intensificata sino all'emanazione dell'indulto benedettino, a partire dal quale l'attività del giudice sarebbe grandemente scemata¹⁰⁰. Dal 1726 e sino alla cessazione del *Regnum Sardiniae*, ossia sino alla fusione perfetta con gli Stati di terraferma avvenuta nel 1847/48, il giudice delle contenzioni si sarebbe, infatti, pronunciato solo su quattro nuovi casi, tutti compresi tra il 1734 e il 1757-59, finendo per assumere da questo momento in poi un ruolo, probabilmente, per lo più formale.

In ogni caso, se si considera che dopo il 1801 la carica rimase probabilmente vacante per circa un quindicennio e che a partire dal 1816 gli ex cancellieri sarebbero stati gratificati attraverso l'assegnazione di una cattedra di diritto canonico presso l'Università di Cagliari e non mediante il conferimento di una mitra¹⁰¹, si deve constatare che durante gli ultimi decenni del Settecento il ruolo svolto dal cancelliere aveva perso buona parte del rilievo precedentemente avuto. D'altronde, i brevi del 1759 e del 1761 avevano effettivamente segnato il passaggio verso un periodo di "pace, ed armonia fra il Sacerdozio e l'Impero"¹⁰², grazie alla riparazione del "disordine" dovuto alla "molteplicità delle Patenti, colle quali i meri Laici presumono [=presumevano] o di sottrarsi, o di eludere la giurisdizione del Principe"¹⁰³, come si legge nell'*Istruzione* che Clemente XIII allegava al provvedimento del 1761.

⁹⁷ I fascicoli sono custoditi in ASC, Antico Archivio Regio, Cause di contenzione (1491-1759), AE, buste 77 e 78. Sulla richiesta di un locale per la conservazione dei documenti cfr. *supra*.

⁹⁸ Allora si era assistito all'innalzamento del numero di chi si rivolgeva alla Chiesa per ottenere protezione. Cfr. in particolare R. Turtas, *La Chiesa durante il periodo spagnolo*, in M. Guidetti (cur.), *Storia dei sardi e della Sardegna. III. L'età moderna dagli Aragonesi alla fine del dominio spagnolo*, Milano 1989, p. 285 e ss. e Idem, *Storia della Chiesa*, cit., p. 427 e ss.

⁹⁹ Significativo è anche l'atteggiamento assunto dall'arcivescovo di Cagliari, Pietro Vico, postosi di fatto al centro di uno schieramento che raccoglieva il malcontento contro la Casa regnante. D. Filia, *La Sardegna cristiana. II. Dal periodo giudiciale al 1720*, Sassari 1995, p. 301 e ss. e R. Turtas, *Storia della Chiesa*, cit., p. 426 e ss.

¹⁰⁰ Nel primo ventennio del Settecento, una parte delle rivendicazioni del clero era stata giustificata tramite la circolazione dell'operetta *Sacra canonica y juridica respuesta* (1719), redatta dal procuratore fiscale della curia di Ales, su cui cfr. D. Filia, *La Sardegna cristiana. III*, cit., p. 23, nt. 36.

¹⁰¹ A. Era, *Tribunali ecclesiastici*, cit., p. 218.

¹⁰² Citazione tratta dall'*Istruzione sopra diversi provvedimenti per governo delle Curie Ecclesiastiche nel regno di Sardegna*, in A. Mercati (cur.), *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche*, cit., p. 460.

¹⁰³ Citazione tratta *ivi*, p. 464.